



# COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

## PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **PER LA CONCESSIONE DI**

### **FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI**

#### **AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.**

(Art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241)

## **CAPO I - FINALITA'**

### **ART. 1**

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 ed in attuazione dell'art. 69, comma 3°, dello Statuto Comunale.

## **CAPO II - SETTORI DI INTERVENTO**

### **ART. 2**

1. I settori, per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare, nei limiti delle risorse disponibili, la concessione di finanziamenti e di benefici economici a enti pubblici, associazioni e soggetti privati, debbono rientrare tra le funzioni del Comune in base all'art. 9 della legge 8.6.1990, n. 142 e cioè nei settori dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico e, di norma, sono i seguenti:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attività scolastiche, culturali ed educative;
  - c) attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - d) tutela dei valori ambientali;
  - e) sviluppo economico e produttivo.

## **CAPO III - FORME DI INTERVENTO PARTICOLARI**

### **ART. 3**

1. Costituisce ausilio finanziario anche la presentazione da parte del Comune di servizi totalmente o parzialmente gratuiti, consistenti nella messa a disposizione di locali comunali non destinati a pubblico servizio e nella gestione dei medesimi – per spese di manutenzione ordinaria, riscaldamento, energia elettrica – a favore di Enti, Istituti e associazioni aventi sede nel territorio comunale e la cui attività rientra tra quelle di cui all'art. 2.

Gli interessati, nella domanda indirizzata al Comune, debbono precisare gli scopi istituzionali perseguiti, la frequenza dell'uso dei locali, gli orari, il nominativo degli associati e quant'altro necessiti per identificare l'Associazione e l'attività.

La Giunta Comunale, se ritiene la domanda meritevole di accoglimento, concede l'uso del locale, ne fissa le condizioni e la durata, nonché assume in tutto o in parte le spese di gestione per mantenere i locali in condizione di essere adibiti all'uso consentito.

2. L'uso dei locali potrà essere revocato in qualunque tempo qualora il locale o lo stabile dovesse essere destinato a servizi pubblici istituzionali del Comune.
3. Gli Enti, gli Istituti e le Associazioni, sono responsabili di eventuali danni arrecati allo stabile o di ogni comportamento dovuto ad incuria o negligenza, ecc. che determini maggiori oneri o spese di gestione al Comune.

La Giunta potrà inoltre procedere alla revoca dell'uso dei locali.

#### **ART. 4**

1. Sono altresì considerati ausili finanziari anche gli interventi dell'Amministrazione Comunale che, anziché nella erogazione di una somma di denaro, consistono nella prestazione di un servizio, come ad es. la stampa di manifesti, inviti, ecc. per una manifestazione o attività meritevole di sostegno. In tale caso la Giunta Comunale, verificato il preventivo e provveduto alle eventuali modifiche e/o integrazioni, assume la spesa necessaria, dispone per l'esecuzione del servizio e liquida le somme dovute direttamente alla ditta e/o alle persone in precedenza incaricate.
2. Analogamente al disposto del comma precedente, qualora sia richiesta al Comune in occasione di manifestazioni, gare sportive, cerimonie, ecc. l'offerta di coppe, medaglie, targhe, ecc., la Giunta Comunale assume la spesa per l'acquisto e liquida successivamente ai fornitori quanto dovuto. Per le manifestazioni, gare, cerimonie, ecc. di carattere ricorrente può essere fatta una deliberazione di acquisto cumulativa.

## **ART. 5**

1. Costituisce parziale deroga alle presenti norme l'eventuale concessione dei contributi di seguito indicati:
  - a) Contributo per Mostra di pittura "G. Ciardi"

Poiché il Comune si limita ad acquistare, mediante un buono premio, un'opera di pittura che poi va ad incrementare il patrimonio, si prescinde dall'osservanza dei capi successivi.
  - b) Contributo alla CO.PRO.FA.

Poiché il Comune eroga un contributo per ogni fecondazione eseguita a favore del bestiame degli allevatori locali in base a rendiconti trimestrali, si prescinde dall'applicazione degli artt. 10 e 11 del capo VII.
  - c) Contributo alle Cooperative di garanzia

Poiché i contributi sono destinati ad accrescere le possibilità di accedere al credito da parte delle categorie produttive, necessita sia dimostrato anche l'effettivo beneficio che gli artigiani o gli agricoltori locali richiedenti ritraggono dall'erogazione del contributo comunale.

## **CAPO IV - SOGGETTI AMMESSI**

### **ART. 6**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore:
  - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
  - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
  - d) di associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 70 dello Statuto Comunale, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
  
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici o privati associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

## **CAPO V - ESCLUSIONI**

### **ART. 7**

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione Comunale assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
  - a) per quanto concerne agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'articolo 32, comma 2, lettera g; della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.
  
2. Sono altresì esclusi dal presente Regolamento:
  - a) i contributi per i servizi di competenza delle Unità Locali Socio-sanitarie o quelli alle stesse delegati ai sensi dell'art. 6 della legge reg.le 15.12.1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza-sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) i contributi per ricoveri in istituti di riposo in quanto soggetti ad autonoma disciplina legislativa;
  - c) i contributi che la Giunta Comunale eroga in base ad apposite convenzioni con associazioni deliberate dal Consiglio comunale ed esecutive a' sensi di legge che, pertanto, vengono erogati secondo quanto dalle stesse disposto e dalle modifiche successivamente apportate. I contributi predetti non hanno carattere di corrispettivo ai fini fiscali in quanto l'attività svolta è a diretto beneficio delle associazioni convenzionate;

- d) i contributi ai Consorzi di cui il Comune è membro;
- e) i contributi che siano concessi in base ad altra specifica regolamentazione deliberata dal Consiglio Comunale a' sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241.

## **CAPO VI - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

### **ART. 8**

1. I finanziamenti, i benefici economici, contributi di qualsiasi specie, oggetto del presente Regolamento, fermo il rispetto del limite percentuale di cui all'art. 6 del D.L. 2.3.1989, n. 65, convertito nella legge 26.4.1989, n. 155, non potranno essere superiori agli stanziamenti di spesa iscritti negli appositi capitoli del bilancio di previsione annualmente approvato ed esecutivo a norma di legge e delle eventuali variazioni deliberate dal Consiglio comunale.
2. La concessione da parte del Comune in un esercizio finanziario di un finanziamento o contributo non può costituire in alcun modo impegno dell'Amministrazione ad erogarlo, in tutto od in parte, anche per l'esercizio successivo o dare adito ad aspettative di contribuzione ulteriore a favore dei beneficiari, essendo sempre soggetta alle disponibilità di bilancio.

## **ART. 9**

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione dei redditi effettivi propri del nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione e l'ubicazione dei beni immobili dei beni di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o di privati. In caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione comunale si riserva la verifica di quanto dichiarato.

## **ART. 10**

1. Per gli enti pubblici o privati e per le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente articolo 2, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione o, almeno, per le associazioni minori da un preventivo in cui siano esposte le entrate e le uscite che si prevede di sostenere nell'anno di riferimento per gli scopi istituzionali nonché in ogni caso dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente o l'associazione ha fruito del contributo, oltre al bilancio di previsione ed al programma di attività per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici o privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal presidente e, ove esiste, dal presidente del collegio sindacale ed essere corredati della deliberazione o dell'attestazione di approvazione da parte del competente organo dell'ente o associazione.

Dall'attestazione dovranno sempre risultare i nominativi dei componenti dell'organo dell'ente o dell'associazione.

## **ART. 11**

1. Per gli enti pubblici o privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, mostre-mercato, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o dell'iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od attività.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta su presentazione di un dettagliato rendiconto.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto non retribuito dei componenti dell'ente organizzatore o dell'associazione organizzatrice e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

## **ART. 12**

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative od alla realizzazione di progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici o privati e delle associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuna obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato, sotto comminatoria di esclusione dalla concessione di ulteriori contributi o sovvenzioni. E' ammesso, tuttavia, il cambio di destinazione purché con l'autorizzazione della Giunta Comunale.

## **ART. 13**

1. Gli enti pubblici o privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici o privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, di iniziative o di progetti da parte del Comune dev'essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta l'obbligo da parte del Comune di corrispondere benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere eventualmente richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

## **CAPO VII - PROCEDURE**

### **ART. 14**

1. La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati sono perentori.
2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, nel corso dell'esercizio finanziario, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nella disponibilità finanziaria o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al comma precedente sono altresì stabiliti i termini entro cui deve essere espletato il procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al comma 2° dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **ART. 15**

1. L'attivazione delle procedure di concessione di contributi è subordinata a presentazione di regolare istanza al Comune da parte del richiedente o del rappresentante legale dell'ente, istituto od Associazione, ecc. contenente l'indicazione dei requisiti posseduti; l'indicazione delle finalità alle quali l'intervento è destinato e l'importo richiesto; i documenti allegati.
2. Nell'istanza dovrà essere precisato se il contributo assumerà o meno il carattere della commerciabilità ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600.
3. Nella domanda sarà altresì indicato il nominativo della persona delegata a riscuotere e a quietanzare in nome e per conto dell'ente, istituto, associazione, qualora l'eventuale erogazione non debba essere versata in c/c postale o bancario.
4. Le istanze presentate per le finalità di cui ai precedenti articoli dovranno altresì contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 194 e dall'articolo 4 della legge 18.11.1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui al precedente art. 9 direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie.

## **ART. 16**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Capo settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al precedente articolo 14, comma 3.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.
3. La Giunta comunale, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti e ad iniziative inclusi nel piano. La Giunta comunale determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti e di iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta comunale, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

## **ART. 17**

1. Il settore competente dispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile del servizio finanziario e rimette la pratica alla Giunta comunale con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

## **CAPO VIII - INTERVENTI STRAORDINARI**

### **ART. 18**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussiste un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. Per le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 1, si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi, le norme previste nei precedenti capi IV, VI e VII.

## **CAPO IX - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA**

### **ECONOMICA**

#### **ART. 19**

1. E' istituito, in attuazione dell'art. 22 della legge 30.12.1991, n. 412, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione all'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

## **ART. 20**

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attività scolastiche, culturali ed educative;
  - c) attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - d) tutela dei valori ambientali;
  - e) sviluppo economico e produttivo;
  - f) interventi straordinari;
  - g) altri benefici ed interventi.
  
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
  - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
  - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d) durata, in mesi, dell'intervento;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare) e provvedimento autorizzativo;
  - f) codice fiscale.
  
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
  - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
  - b) indirizzo della sede sociale;
  - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare) e provvedimento autorizzativo;
- f) partita I.V.A.

## **ART. 21**

1. Alla redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Ragioneria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima disponibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.



# COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

## PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. (Art. 12 legge 7.8.1990, n. 241)**

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 14/07/1992 (presa in carico dalla Sez. Co.Re.Co. il 27.07.1992 n.6738 prot.), esecutiva.

Il suddetto Regolamento è stato riapprovato con deliberazione del Consiglio comunale n° 58 in data 08/10/1992, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/10/1992 al 04/11/1992, senza opposizioni.

Ripubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16/11/1992 al 01/12/1992.